

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1700

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

(BARATTA)

di concerto col Ministro per i beni culturali e ambientali

(PAOLUCCI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

(V. Stampato Camera n. 2418)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 maggio 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 maggio 1995*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgi-
mento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi
del Mediterraneo di Bari

INDICE

Disegno di legge	Pag. 3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	» 8

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 dicembre 1994, n. 690, e 18 febbraio 1995, n. 38.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO LEGGE 21 APRILE 1995, N. 118

All'articolo 1:

al comma 2, lettera d), le parole: «, storici ed artistici» sono sostituite dalle seguenti: «, storici, artistici e paesaggistici, cui non si può in alcun modo derogare»;

al comma 4, le parole: «dagli articoli 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2».

All'articolo 2:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Conferenza di servizi)»;

al comma 1, le parole: «conferenza dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,»; il secondo e il terzo periodo sono soppressi; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'approvazione delle opere da parte della conferenza è efficace anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni»;

al comma 3, le parole: «e territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «, architettonici e paesaggistici»;

al comma 5, le parole: «qualora l'amministrazione sia stata regolarmente convocata» sono soppresse.

All'articolo 3:

al comma 4, dopo le parole: «delle imprese» sono inserite le seguenti: «e delle società».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «Ministero dei lavori pubblici,» sono inserite le seguenti: «un rappresentante del Ministero dell'ambiente,».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «degli interventi» è inserita la seguente: «locali»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il programma è approvato entro il 30 giugno 1995»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il commissario straordinario include nel programma gli interventi di cui sia dimostrata la possibilità di completamento entro il 31 dicembre 1996»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli interventi compresi nel programma devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, e devono essere completati entro il 31 dicembre 1996»;

al comma 5, la parola: «specifico» è soppressa;

il comma 6 è soppresso.

All'articolo 8:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Conferenze di servizi)»;

al comma 1, le parole: «ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, una conferenza dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,»;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, le parole: «conferenza dei servizi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi di cui al comma 1».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 1,» sono inserite le seguenti: «e per il finanziamento delle opere di cui all'articolo 7, comma 2,».

All'articolo 10:

al comma 2, le parole: «o da un suo delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o da un componente del Governo all'uopo delegato»;

il comma 3 è soppresso.

All'articolo 11:

al comma 2, la parola: «prevedibili» è soppressa;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il comitato, d'intesa con le amministrazioni e gli enti comunque interessati alla manifestazione, può promuovere iniziative in campo culturale, artistico e sociale collegate alla manifestazione stessa, senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Programma degli interventi e sua realizzazione). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comitato organizzatore locale, d'intesa con il CONI, la regione Puglia, le amministrazioni provinciali della Puglia, il comune di Bari e gli altri comuni interessati elabora le proposte relative alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi occorrenti.

2. Il comitato di coordinamento approva un programma di interventi, connessi esclusivamente ai Giochi del Mediterraneo, sulla base delle proposte pervenute, nei trenta giorni successivi. Il programma indica l'importo massimo di contributo dello Stato erogabile per ciascun intervento. Entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, il programma è trasmesso, per l'ulteriore corso, alla conferenza di servizi di cui al comma 4, convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza di servizi può essere convocata anche per la realizzazione delle opere necessarie a garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali allo svolgimento dei Giochi.

3. Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui al comma 2.

4. Alla conferenza partecipano il presidente del comitato di coordinamento, che la presiede, il commissario del Governo, il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere pubbliche, un rappresentante della regione Puglia, uno dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del comune di Bari, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale e un rappresentante del CONI. Alle riunioni della conferenza partecipano inoltre, di volta in volta, i rappresentanti delle amministrazioni o degli enti tenuti ad adottare atti d'intesa, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

5. La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi dalle amministrazioni proponenti sulla base del programma approvato e ne valuta:

a) l'incidenza sullo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e culturale;

b) la realizzazione entro il mese di aprile del 1997;

- c) la congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;
- d) il rispetto dei vincoli ambientali, archeologici, storici, artistici ed architettonici e le compatibilità dal punto di vista paesistico, culturale e territoriale;
- e) la congruità dei benefici e degli utili previsti in corrispettivo del finanziamento da parte di soggetti privati;
- f) l'esito della valutazione di impatto ambientale relativa, ove prevista dall'allegato 1 alla direttiva 85/377/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, alla progettazione di nuove opere o all'esercizio di strutture necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.

6. La conferenza suggerisce, ove occorra, le opportune modifiche ai progetti; verifica, altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche, che deve essere attestato nella relazione tecnica che accompagna i progetti medesimi.

7. La conferenza emette le proprie definitive determinazioni entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. A tale fine copie delle decisioni assunte sono trasmesse tempestivamente agli enti competenti.

8. Le opere comprese nel programma approvato dal comitato di coordinamento sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e vengono realizzate secondo un piano di avanzamento coordinato; esse devono essere concluse entro il 30 aprile 1997. Si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. L'inosservanza dei termini previsti nei progetti comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.

9. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, approvati dalla conferenza, il comitato di coordinamento provvede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a). Il legale rappresentante delle amministrazioni competenti alla realizzazione degli interventi, o il soggetto comunque incaricato, opera in qualità di funzionario delegato e rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari».

*Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 94 del 22 aprile 1995.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di
sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che nel mese di febbraio 1997 si terrà la manifestazione denominata «Campionati mondiali di sci alpino», nei territori di Sestriere e dell'Alta Valle di Susa, e che nel corso dello stesso anno si svolgeranno i «Giochi del Mediterraneo» nella città di Bari;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di realizzare interventi viari necessari per favorire l'afflusso e la mobilità nelle zone interessate dallo svolgimento di dette manifestazioni sportive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

**INTERVENTI DI RILIEVO NAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO
DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO**

Articolo 1.

(Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997)

1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si applicano all'esecuzione delle opere statali e agli interventi di sistemazione

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di
sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari**

CAPO I

INTERVENTI DI RILIEVO NAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO
DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO

Articolo 1.

(Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

viaria direttamente connessi allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino da tenersi nella zona del Sestriere, Valle di Susa e Pinerolesse nel febbraio 1997.

2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non provvisorietà;

b) realizzazione, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;

c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici, storici ed artistici.

3. Le opere di cui al presente articolo sono dichiarate di preminente interesse nazionale e di pubblica utilità ed urgenza.

4. Le procedure disciplinate dagli articoli 2 e 3 si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali ed alle altre opere di pubblico interesse aventi i requisiti di cui al comma 2.

Articolo 2.

(*Conferenza dei servizi*)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega l'organo competente, convoca entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, tenuti ad adottare atti di intesa, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. **L'approvazione assunta all'unanimità, come risultante da apposito verbale della conferenza, debitamente sottoscritto da tutti i partecipanti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il verbale costituisce approvazione dell'opera anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.**

2. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dall'organo di cui al comma 1 entro lo stesso termine indicato nel medesimo comma 1; ad essa partecipano i sindaci dei comuni interessati, nonchè le altre amministrazioni o enti interessati.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici, storici, artistici e paesaggistici, cui non si può in alcun modo derogare.

3. *Identico.*

4. Le procedure disciplinate dall'articolo 2 si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali ed alle altre opere di pubblico interesse aventi i requisiti di cui al comma 2.

Articolo 2.

(*Conferenza di servizi*)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega l'organo competente, convoca entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n 241, e successive modificazioni, cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, tenuti ad adottare atti di intesa, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. **L'approvazione delle opere da parte della conferenza è efficace anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti di massima, redatti ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modificazioni, od esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiara la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, proponendo alle amministrazioni competenti i provvedimenti opportuni. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

4. Nel caso in cui l'unanimità per la decisione non venga raggiunta, si applica il disposto di cui al comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Si applica altresì il comma 3 dell'articolo 14 della citata legge n. 241 del 1990 **qualora l'amministrazione sia stata regolarmente convocata.**

6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 3.

(Interventi)

1. Le opere di cui all'articolo 1, comma 1, per la realizzazione delle quali viene prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono le seguenti:

- a) circonvallazione ovest di Cesana Torinese ed accesso alla strada statale n. 24 del Monginevro;
- b) circonvallazione di Oulx, accesso a Sauze d'Oulx e collegamento alla A32;
- c) viabilità Oulx-Cesana (strada statale n. 24).

2. Subordinamente al loro inserimento nel terzo stralcio attuativo 1994-1996 del piano decennale della viabilità di grande comunicazione, di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, sentita la regione Piemonte, possono essere realizzate, applicando le disposizioni di cui all'articolo 2, le seguenti opere:

- a) viabilità Pinerolo-Perosa Argentina-Sestriere;
- b) circonvallazione est di Cesana Torinese ed accesso alla strada statale n. 23 del Sestriere;
- c) viabilità Sestriere-Cesana;
- d) viabilità Cesana-Claviere (strada statale n. 24);
- e) attraversamento della parte italiana di Claviere (strada statale n. 24);
- f) collegamento di Bardonecchia-Jafferau alla A32;
- g) completamento dell'autostrada Torino-Pinerolo.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti di massima, redatti ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modificazioni, od esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici, **architettonici e paesaggistici**, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, proponendo alle amministrazioni competenti i provvedimenti opportuni. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

4. *Identico.*

5. Si applica altresì il comma 3 dell'articolo 14 della citata legge n. 241 del 1990.

6. *Identico.*

Articolo 3.

(Interventi)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

3. Le opere di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, sono realizzate dall'ANAS mediante appalti affidati a licitazione privata con procedura accelerata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *b)*, dello stesso decreto e a valere sugli stanziamenti di bilancio per il finanziamento degli strumenti attuativi del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione. Le opere di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2, lettera *a)*, limitatamente alla tratta Pinerolo-Porte, e lettere *f)* e *g)*, sono affidate in concessione di progettazione, costruzione e gestione, quali raccordi alle autostrade A32 e A5. Le altre opere di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate dall'ANAS ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, utilizzando le proprie disponibilità in conto competenza o in conto residui, ovvero sono affidate in concessione di costruzione e gestione decennale, ai sensi della normativa vigente, a terzi che si assumano integralmente i costi di esecuzione e manutenzione.

4. Gli eventuali mutui, contratti da parte delle imprese concessionarie per i lavori di cui ai commi 1 e 2, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

5. I bandi di gara, da emanarsi entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono che le opere siano ultimate entro il 31 dicembre 1996, termine questo per il cui rispetto dovrà essere prestata a titolo di garanzia apposita fidejussione pari ad almeno il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori aggiudicati. Il superamento di detto termine comporta l'applicazione in via automatica di una penale di pari valore con l'incameramento della cauzione prestata.

6. Le opere di cui al presente articolo possono essere avviate ed eseguite anche in pendenza del perfezionamento dei relativi atti contrattuali, purchè le procedure di affidamento dei lavori siano state concluse.

7. Le eventuali economie verificatesi all'atto dell'ultimazione dei lavori vanno ad incrementare le disponibilità del piano decennale della viabilità di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, a favore della regione Piemonte.

CAPO II

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI LOCALI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO

Articolo 4.

(Ambito della normativa)

1. Le norme contenute nel presente capo trovano applicazione nei territori comunali della provincia di Torino facenti parte delle comunità

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. Gli eventuali mutui, contratti da parte delle imprese **e delle società** concessionarie per i lavori di cui ai commi 1 e 2, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

CAPO II

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI LOCALI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO

Articolo 4.

(Ambito della normativa)

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

montane Alta Valle di Susa, Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, Valli Chisone e Germanasca, Pinerolese Pedemontano.

Articolo 5.

(Incompatibilità e funzioni)

1. Il commissario straordinario e il vice commissario straordinario, nominati con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1994, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la definizione e l'attuazione del programma degli interventi di cui all'articolo 7, non possono assumere o mantenere incarichi di qualsiasi natura, conferiti da soggetti pubblici o privati che abbiano concorso a finanziamenti, per tutta la durata del loro incarico.

2. Il vice commissario straordinario sostituisce il commissario straordinario in caso di suo impedimento.

Articolo 6.

(Comitato di consulenza)

1. Per l'assolvimento dell'incarico, il commissario straordinario è affiancato, con compiti consultivi in tema di coordinamento degli interventi, da un comitato di consulenza composto da: il prefetto di Torino, che lo presiede, il presidente della regione Piemonte, il presidente della provincia di Torino, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del comitato organizzatore dei Campionati, il sindaco del comune di Sestriere, i presidenti delle comunità montane di cui all'articolo 4, ovvero da loro delegati.

2. Il comitato di consulenza è convocato dal commissario straordinario e rende i propri pareri nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. I componenti del comitato di consulenza non hanno diritto a emolumenti o indennità per l'attività prestata.

4. Il comitato di consulenza si costituisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

(Programma degli interventi)

1. Il commissario straordinario, sentito il comitato di consulenza, definisce e approva il programma degli interventi connessi allo svolgimento dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 5.

(Incompatibilità e funzioni)

Identico.

Articolo 6.

(Comitato di consulenza)

1. Per l'assolvimento dell'incarico, il commissario straordinario è affiancato, con compiti consultivi in tema di coordinamento degli interventi, da un comitato di consulenza composto da: il prefetto di Torino, che lo presiede, il presidente della regione Piemonte, il presidente della provincia di Torino, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, **un rappresentante del Ministero dell'ambiente**, un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del comitato organizzatore dei Campionati, il sindaco del comune di Sestriere, i presidenti delle comunità montane di cui all'articolo 4, ovvero da loro delegati.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Articolo 7.

(Programma degli interventi)

1. Il commissario straordinario, sentito il comitato di consulenza, definisce e approva il programma degli interventi **locali** connessi allo svolgimento dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1. **Il programma è approvato entro il 30 giugno 1995.**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Il programma degli interventi stabilisce, con i relativi tempi ed i costi di attuazione, le azioni, gli interventi e le opere per:

- a) l'organizzazione dei Campionati;
- b) le attrezzature e gli impianti sportivi;
- c) la viabilità e i parcheggi diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 3;
- d) il recupero e il miglioramento ecologico e ambientale;
- e) il potenziamento della ricettività;
- f) il potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie;
- g) ove possibile, la riconversione funzionale degli impianti e delle attrezzature per il tempo successivo alla conclusione dei Campionati;
- h) la valutazione di impatto ambientale degli interventi infrastrutturali necessari all'esercizio delle attrezzature e degli impianti per i Campionati.

3. Il programma degli interventi stabilisce altresì:

- a) i criteri prioritari, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione per l'attribuzione dei finanziamenti;
- b) nei casi in cui sia individuato il soggetto attuatore delle opere e degli interventi, le caratteristiche sostanziali ed il termine per la consegna dei relativi progetti esecutivi;
- c) nei restanti casi, i criteri per l'ammissibilità dei progetti, la presentazione delle domande e la relativa documentazione, nonché le modalità istruttorie e procedurali;
- d) ove necessario, i principi delle convenzioni tramite le quali avviene l'attribuzione e l'erogazione dei finanziamenti.

4. Il programma degli interventi è pubblicato in forma integrale sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte. Esso è altresì diffuso presso le sedi della provincia di Torino e delle comunità montane di cui all'articolo 4 e della avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale.

5. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque ha interesse **specifico** può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il commissario straordinario effettua, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche del programma degli interventi e lo riapprova. Le osservazioni non accolte si intendono senz'altro respinte.

6. Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui ai commi 4 e 5.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

1-bis. Il commissario straordinario include nel programma gli interventi di cui sia dimostrata la possibilità di completamento entro il 31 dicembre 1996.

2. *Identico.*

2-bis. Gli interventi compresi nel programma devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, e devono essere completati entro il 31 dicembre 1996.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque ha interesse può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il commissario straordinario effettua, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche del programma degli interventi e lo riapprova. Le osservazioni non accolte si intendono senz'altro respinte.

Soppresso.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 8.

(Conferenze dei servizi)

1. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel programma degli interventi di cui all'articolo 7, il commissario straordinario convoca, entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, **ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti**, una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. **Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dal commissario straordinario entro lo stesso termine di cui al comma 1 e ad essa partecipano i sindaci dei comuni, nonché i rappresentanti delle altre amministrazioni o enti interessati.**

3. Alla conferenza dei servizi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

Articolo 9.

(Disposizione finanziaria)

1. Per le esigenze relative alla sede del commissario straordinario ed alla connessa organizzazione, in collaborazione con il comitato organizzatore, dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.

CAPO III

INTERVENTI STRAORDINARI PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI

Articolo 10.

(Svolgimento e organizzazione)

1. Il concorso finanziario dello Stato alle esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno nella città di

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 8.

(*Conferenze di servizi*)

1. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel programma degli interventi di cui all'articolo 7, il commissario straordinario convoca, entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

Soppresso.

2. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

Articolo 9.

(*Disposizione finanziaria*)

1. Per le esigenze relative alla sede del commissario straordinario ed alla connessa organizzazione, in collaborazione con il comitato organizzatore, dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1, e per il finanziamento delle opere di cui all'articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.

CAPO III

INTERVENTI STRAORDINARI PER LE ESIGENZE CONNESSE
ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI

Articolo 10.

(*Svolgimento e organizzazione*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Bari nell'anno 1997, sotto l'alto patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri, è rappresentato da:

a) lire 50 miliardi per l'anno 1994, da destinare alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi inclusi nel programma di cui all'articolo 12;

b) lire 3 miliardi per l'anno 1994, lire 10 miliardi per l'anno 1995, lire 12 miliardi per l'anno 1996 e lire 15 miliardi per l'anno 1997, da destinare alle necessarie attività organizzative e gestionali.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale di un comitato di coordinamento e alta vigilanza per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, di seguito denominato comitato di coordinamento, nominato con proprio decreto, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, coordina le iniziative, vigila sullo svolgimento delle procedure e sovrintende all'utilizzazione dei fondi connessi alla manifestazione.

3. Il comitato di coordinamento è assistito da una apposita segreteria, composta di non più di dieci persone, ivi compresi gli esperti scelti anche a norma dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha il compito di assicurare anche il necessario supporto alle iniziative promozionali collaterali. Alla spesa relativa al funzionamento del comitato e della relativa segreteria, ivi compresi i compensi da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede a carico dei fondi di cui al comma 1, lettera b).

Articolo 11.

(Comitato organizzatore locale)

1. L'organizzazione e la gestione dei Giochi sono affidate a un comitato organizzatore locale la cui composizione è ratificata, su proposta del CONI, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il comitato predispone un programma, con la indicazione delle **prevedibili** spese da sostenere, che è approvato dal comitato di coordinamento; utilizza a tale fine le somme che comunque gli pervengono per le predette finalità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

3. Il presidente del comitato organizzatore locale a favore del quale vengono messi a disposizione i fondi a mezzo di aperture di credito, opera quale funzionario delegato, rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari e trasmette una relazione trimestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri sul complesso della gestione.

4. Il comitato presenta annualmente il conto consuntivo per la approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale di un comitato di coordinamento e alta vigilanza per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, di seguito denominato comitato di coordinamento, nominato con proprio decreto, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un **componente del Governo all'uopo** delegato, coordina le iniziative, vigila sullo svolgimento delle procedure e sovrintende all'utilizzazione dei fondi connessi alla manifestazione.

Soppresso.

Articolo 11.

(Comitato organizzatore locale)

1. *Identico.*

2. Il comitato predispose un programma, con la indicazione delle spese da sostenere, che è approvato dal comitato di coordinamento; utilizza a tale fine le somme che comunque gli pervengono per le predette finalità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

5. Gli eventuali beni mobili acquistati con i finanziamenti di cui al presente decreto, al termine della manifestazione dovranno essere posti a disposizione gratuitamente degli enti locali, qualora li richiedano, ovvero del Provveditorato generale dello Stato per l'acquisizione e successivo utilizzo nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

Articolo 12.

(Programma degli interventi e sua realizzazione)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comitato organizzatore locale, d'intesa con il CONI, la regione Puglia, le amministrazioni provinciali della Puglia, il comune di Bari e gli altri comuni interessati elabora le proposte relative alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi occorrenti.

2. Il comitato di coordinamento approva un programma di interventi, sulla base delle proposte pervenute nei trenta giorni successivi. Il programma indica l'importo massimo di contributo dello Stato erogabile per ciascun intervento. Il programma degli interventi, con gli importi relativi alle opere da realizzare, è pubblicato in forma integrale presso la sede della regione Puglia e presso quella della provincia di Bari; dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il comitato di coordinamento apporta, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche al programma degli interventi e lo riapprova nei successivi trenta giorni. Le osservazioni non accolte si intendono respinte. Entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, il programma è trasmesso, per l'ulteriore corso, alla conferenza dei servizi di cui al comma 4, convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui al comma 2.

4. Alla conferenza partecipano il presidente del comitato di coordinamento, che la presiede, il commissario del Governo, il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere pubbliche, un rappresentante della regione Puglia, uno dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del comune di Bari, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale, un rappresentante del CONI, **il direttore dell'aeroporto e il presidente dell'autorità portuale, ovvero, qualora**

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

5. *Identico.*

5-bis. Il comitato, d'intesa con le amministrazioni e gli enti comunque interessati alla manifestazione, può promuovere iniziative in campo culturale, artistico e sociale collegate alla manifestazione stessa, senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto.

Articolo 12.

(Programma degli interventi e sua realizzazione)

1. *Identico.*

2. Il comitato di coordinamento approva un programma di interventi, **connessi esclusivamente ai Giochi del Mediterraneo**, sulla base delle proposte pervenute nei trenta giorni successivi. Il programma indica l'importo massimo di contributo dello Stato erogabile per ciascun intervento. **Entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, il programma è trasmesso, per l'ulteriore corso, alla conferenza di servizi di cui al comma 4, convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza di servizi può essere convocata anche per la realizzazione delle opere necessarie a garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali allo svolgimento dei Giochi.**

3. *Identico.*

4. Alla conferenza partecipano il presidente del comitato di coordinamento, che la presiede, il commissario del Governo, il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere pubbliche, un rappresentante della regione Puglia, uno dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del comune di Bari, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale, un rappresentante del CONI. Alle riunioni della conferenza partecipano inoltre, di volta in volta, i rappresen-

(Segue: Testo del decreto-legge)

questi non sia stato nominato, il commissario straordinario. Alle riunioni della conferenza partecipano inoltre, di volta in volta, i rappresentanti delle amministrazioni o enti tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

5. Su richiesta delle amministrazioni e degli enti comunque interessati alla manifestazione, il comitato di coordinamento include, altresì, nel programma ogni altro utile intervento, anche infrastrutturale, funzionale al migliore svolgimento della manifestazione stessa ed alla realizzazione delle iniziative in campo culturale ed artistico ad essa collegate. Ai predetti interventi si applicano i termini e le procedure disciplinati dal presente decreto. La realizzazione di tali ulteriori interventi deve essere effettuata senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto.

6. La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi dalle amministrazioni proponenti sulla base del programma approvato e ne valuta:

a) l'incidenza sullo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e culturale, **anche con riferimento all'afflusso e alla mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati;**

b) la realizzazione entro il mese di aprile del 1997;

c) la congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) il rispetto dei vincoli ambientali, archeologici, storici, artistici ed architettonici e le compatibilità dal punto di vista paesistico, culturale e territoriale;

e) la congruità dei benefici ed utili previsti in corrispettivo del finanziamento da parte di soggetti privati;

f) l'esito della valutazione di impatto ambientale relativa, ove prevista dall'allegato 1 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, alla progettazione di nuove opere o all'esercizio di strutture necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.

7. La conferenza suggerisce, ove occorra, le opportune modifiche ai progetti; verifica, altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche, che deve essere attestato nella relazione tecnica che accompagna i progetti medesimi.

8. La conferenza emette le proprie definitive determinazioni entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. A tale fine copie delle decisioni assunte sono trasmesse tempestivamente agli enti competenti.

9. Le opere approvate dal comitato di coordinamento sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e vengono realizzate secondo un piano di avanzamento coordinato. Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. L'inosservanza dei termini previsti nei progetti comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

tanti delle amministrazioni o **degli** enti tenuti ad adottare atti d'intesa, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

Soppresso.

5. Identico:

a) l'incidenza sullo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e culturale;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) la congruità dei benefici e **degli** utili previsti in corrispettivo del finanziamento da parte di soggetti privati;

f) l'esito della valutazione di impatto ambientale relativa, ove prevista dall'allegato 1 **alla** direttiva **85/377/CEE** del Consiglio del 27 giugno 1985, alla progettazione di nuove opere o all'esercizio di strutture necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.

6. Identico.

7. Identico.

8. Le opere **comprese nel programma approvato** dal comitato di coordinamento sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e vengono realizzate secondo un piano di avanzamento coordinato; **esse devono essere concluse entro il 30 aprile 1997.** Si applicano gli articoli 8 e 9 del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. L'inosservanza dei termini previsti nei progetti comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, approvati dalla conferenza, il comitato di coordinamento provvede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*). Il legale rappresentante delle amministrazioni competenti alla realizzazione degli interventi, o il soggetto comunque incaricato, opera in qualità di funzionario delegato e rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari.

Articolo 13.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), si provvede, quanto a lire 45 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 5 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del predetto stato di previsione, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9 e dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*), pari a complessive lire 5 miliardi per l'anno 1994, lire 13 miliardi per l'anno 1995, lire 15 miliardi per l'anno 1996 e lire 18 miliardi per l'anno 1997, si provvede per l'anno 1994 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del bilancio e della programmazione economica, e per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.

(*Entrata in vigore*)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

9. *Identico.*

Articolo 13.

(*Copertura finanziaria*)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1995.

SCALFARO

DINI - BARATTA - PAOLUCCI - MASERA

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

